

ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

In data 22 ottobre 2013, presso la sede di E.bi.pro. in Roma alla Via Pasteur n. 65 è stipulato il seguente accordo:

TRA

- la Confprofessioni, rappresentata dal Presidente Gaetano Stella, da Ennio Bucci, Marco Natali e Leonardo Pascazio

E

- la Filcams – CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Franco Martini e da Danilo Lelli, Luciana Mastrocola e Michele Carpinetti
- la Fisascat – CISL, rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri e da Mario Piovesan
- la Uiltucs, rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e da Gabriele Fiorino

Premesso che:

La crisi occupazionale ha investito in maniera significativa anche il settore degli studi professionali:

Il settore degli studi professionali non ha mai goduto di un sistema di ammortizzatori sociali a regime potendo beneficiare in taluni territori solamente in tempi recenti della cassa integrazione straordinaria in deroga;

Sono intervenute modifiche normative, quali l'art. 3 della Legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti di settori, non coperti da CIG, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause individuate dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la costituzione obbligatoria di due modelli di fondi bilaterali di solidarietà per le imprese operanti in settori che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

Tali ragioni motivano le parti ad assicurare tutele di sostegno al reddito a tutto il comparto caratterizzato dalla presenza di studi, società, aziende collegate (di seguito "strutture") nella maggior parte con meno di 15 dipendenti;

E' importante mettere in atto da subito una serie di interventi di sostegno dell'occupazione nel settore degli studi professionali utilizzando le risorse che la bilateralità del settore ha accantonato e intende mettere annualmente a disposizione nel settore degli studi professionali opera, da tempo, un articolato sistema bilaterale composto da 3 organismi nazionali paritetici: Fondoprofessionisti, Ca.di.prof. ed E.bi.pro.;



Il fine istituzionale di tali enti è quello di fornire servizi e tutele ai lavoratori e agli studi professionali sulle politiche sociali, la formazione e il mercato del lavoro;

Lo sviluppo di questi strumenti ha consentito la creazione di nuove forme di protezione integrata attraverso l'erogazione di prestazioni di *welfare* contrattuale;

Con l'Accordo sulla *governance* delle relazioni sindacali e della bilateralità del 16 luglio 2010 le Parti hanno inteso valorizzare e rilanciare il sistema bilaterale nel settore individuando i compiti degli organismi paritetici attraverso una razionalizzazione ed ottimizzazione delle prerogative ad essi assegnate;

Che tra le specifiche funzioni attribuite all'ente bilaterale di settore (E.bi.pro.) dal CCNL del 29 novembre 2011, l'art. 5 assegna allo stesso lo sviluppo di *"iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o temporanea sospensione dei rapporti di lavoro [...]"*;

Le Parti in Premessa considerato quanto sopra

CONVENGONO

- Di avviare tramite l'ente bilaterale di settore a livello nazionale per il triennio 2013-2015 un **sistema sperimentale di prestazioni integrative del reddito** a favore dei dipendenti di strutture che si trovino in situazioni di crisi così articolate:
 - a) intervento integrativo del 20% dell'indennità di cui all'art. 2, comma 1 (Aspi) legge n. 92/2012 per i casi di sospensione dell'attività lavorativa;
 - b) Intervento di integrazione per i lavoratori di strutture che percepiscono prestazioni di cassa integrazione in deroga;
 - c) Intervento integrativo per contratti di solidarietà difensivi (tipo b).
- Di istituire presso l'Ente Bilaterale Nazionale una Commissione per il sostegno al reddito (di seguito Commissione) per la valutazione e l'approvazione delle richieste di accesso alle citate prestazioni da parte di strutture coinvolte in situazioni di crisi.
- Di garantire le prestazioni a favore di strutture che applicano integralmente il CCNL studi professionali e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi. E' fatta salva la possibilità per le strutture non iscritte alla bilateralità di accedere alle misure di sostegno al reddito regolarizzando la propria posizione secondo le modalità che saranno definite dalla Commissione di cui al punto precedente.

SISTEMA SPERIMENTALE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL REDDITO – EBIPRO

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, nei casi di crisi la struttura comunicherà alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo lo stato di crisi, con il fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro, per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore ivi compresi quelli per i quali E.bi.pro. prevede integrazioni al reddito.
2. L'incontro, che sarà richiesto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, si terrà alla presenza delle OO.SS., e dell'Associazione Datoriale firmatarie del presente Accordo, del titolare della struttura o del professionista cui conferisce mandato
3. Detta fase dovrà concludersi con accordo sindacale, sottoscritto dai soggetti individuati al punto 2, che sarà condizione necessaria per l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito, nonché per le comunicazioni previste per l'ottenimento delle prestazioni da parte dell'INPS.
4. Nel verbale di accordo le parti sopra specificate, verificheranno i requisiti per poter accedere agli ammortizzatori sociali, previsti per il settore previa verifica di adesione alla bilateralità.
5. Le parti indicheranno ad E.bi.pro., entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, le somme da mettere a disposizione per il finanziamento delle singole misure di seguito previste.
6. Le Parti altresì concordano di valutare l'andamento del presente Accordo al fine di adeguare gli stanziamenti delle risorse da parte di E.bi.pro. in base alle richieste pervenute dalle strutture.

I. Intervento ex art. 3, comma 17 della legge n. 92 del 2012 – integrazione per i casi di sospensione

Per quanto riguarda la prestazione da avviare in via sperimentale per gli anni 2013-2015 contemplata dall'art. 3, comma 17 della legge n. 92 del 2012 che prevede un intervento integrativo del 20% dell'indennità di cui all'art. 2, comma 1 (Aspi) per i casi di sospensione dell'attività lavorativa si conviene quanto segue:

le parti si attiveranno per stipulare una convenzione tra Inps ed E.bi.pro. a livello nazionale che garantisca l'erogazione della indennità prevista per coloro che sono in regola con i versamenti al sistema della bilateralità.



II Intervento a favore di dipendenti di strutture in CIG in deroga

Nelle strutture dove verrà sottoscritto secondo le procedure sopra indicate un accordo per il ricorso alla CIG in deroga, E.bi.pro. riconoscerà ai lavoratori dipendenti coinvolti un contributo orario pari al 20% della normale retribuzione oraria lorda persa con le modalità che saranno definite da apposito regolamento.

Il contributo sarà riconosciuto per un massimo di 90 giorni di calendario.

Il Verbale di Accordo sindacale dovrà contenere la data di inizio e di fine CIG in deroga e dovrà essere allegato alla richiesta di contributo.

La richiesta dovrà essere inviata ad E.bi.pro. in via le Pasteur, 65, Roma, su apposito modulo scaricabile dal sito www.ebipro.it entro e non oltre la data di scadenza del periodo di sospensione.

Il contributo sarà liquidato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento E.bi.pro., e comunque nei limiti degli stanziamenti previsti.

III Intervento di sostegno al reddito per lavoratori in Contratto di Solidarietà

Nelle strutture che sottoscriveranno secondo le procedure sopra indicate un contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/93 e successive modifiche o integrazioni, in cui si preveda che la struttura devolva il contributo ministeriale ad essa destinato ai lavoratori e che si impegni a restituire ad E.bi.pro. le somme anticipate, E.bi.pro. erogherà ai lavoratori dipendenti coinvolti nel contratto di solidarietà un anticipo del contributo ministeriale pari al 50% della retribuzione lorda persa con le modalità che saranno definite da apposito regolamento.

Nelle strutture con un solo dipendente mediante accordo si potrà determinare una riduzione dell'orario di lavoro. In tal caso E.bi.pro. interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione oraria lorda persa conseguentemente alla riduzione di orario nel limite massimo del 50% dell'orario settimanale originario fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i *part-time*) nell'arco di 12 mesi. Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico della struttura i ratei di 13esima e 14esima mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

Il Contratto di Solidarietà dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla normativa, anche le ore di riduzione settimanali suddivise per lavoratore nonché la dichiarazione che, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, saranno usufruiti i periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti.

In tal caso se la procedura di accesso al contratto di solidarietà viene attivata prima del 30 giugno di ogni anno le ferie e i permessi residui maturati fino all'anno precedente dovranno essere goduti entro tale data. Qualora invece la procedura venga attivata oltre il 30 giugno le ferie ed i permessi residui dovranno essere goduti nel periodo precedente all'intervento



Il Contratto a seguito della sottoscrizione dovrà essere inviato ad E.bi.pro. in viale Pasteur, 65, Roma, su apposito modulo scaricabile dal sito www.ebipro.it con la richiesta di contributo entro e non oltre 30 giorni dalla sua instaurazione. Dovrà essere altresì allegato il Verbale di accordo sindacale che dovrà contenere le date di inizio e di fine "Contratto di Solidarietà", le effettive ore di riduzione oraria suddivise per singolo lavoratore, nonché quanto previsto dai commi precedenti.

Il contributo che avrà come base di calcolo i periodi indennizzabili riconosciuti da INPS, sarà liquidato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento E.bi.pro., e comunque nei limiti dei finanziamenti previsti da E.bi.pro..

ULTERIORI PRESTAZIONI DA PARTE DEL SISTEMA DELLA BILATERALITA'

Le Parti convengono che, in aggiunta alle misure di intervento dell'Ente Bilaterale sopra descritte e durante il periodo di fruizione delle stesse, i lavoratori destinatari di tali prestazioni potranno usufruire di:

- I. risorse dedicate da Fondoprofessioni per la riqualificazione professionale quale politica attiva di lavoro ai lavoratori che usufruiscono dei trattamenti previsti per gli ammortizzatori sociali;
- II. continuità della copertura sanitaria e sociale prevista da Ca.di.prof.;
- III. politiche attive del lavoro definite da E.bi.pro..

IMPEGNO A VERBALE

Le Parti si impegnano a valutare in occasione del prossimo rinnovo contrattuale l'opportunità di costituire e di finanziare un Fondo Bilaterale per il sostegno al reddito.

Le Parti si impegnano, nella medesima sede, altresì, a valutare l'opportunità di definire strumenti di sostegno al reddito anche in favore degli addetti con le diverse forme di cui all'Impegno a verbale del CCNL studi professionali del 29 novembre 2011

CONFPROFESSIONI

Giuseppe Milla
Stefano Poma
Alberto
Bruno

FILCAMS - CGIL

Luigi Mammì
U. L. - Et -
FISASCAT - CISL

G. Neri
Roberto
UILTuCS - UIL

Giuseppe